



Sentenza n. 2797/2024 pubbl. il 21/06/2024 RG n. 1473/2024 Repert. n. 3292/2024 del 21/06/2024



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Fulvio Dacomo Presidente

Consigliere dott. Antonio Mungo

dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 1473/2024 del ruolo generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto "Altri istituti di diritto fallimentare - omologa concordato minore artt. 74 ss. D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14", fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 29 maggio 2024 ed alla stessa riservato in decisione,

PURPLE SPV S.R.L. (c.f. e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. 04846340265), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale procuratrice la Cerved Credit Management S.p.A. a socio unico (c.f. e P.IVA 06374460969), giusta procura del 18.10.2022 in autentica del Dr. Giorgio Pertegato Notaio in Pordenone (Rep N. 311663 - Racc. N. 41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n. 15129, serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata in calce al reclamo, dall'avv. MARIALUCREZIA TURCO (c.f. TRCMLC63P48C352N) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma alla via Barberini n. 47;

RECLAMANTE

L

RECLAMATO





Sentenza n. 2797/2024 pubbl. il 21/06/2024 RG n. 1473/2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTI DE CIRILE DE CIRIL DE CIRILE DE CIRIL DE CIRILE DE CIRIL DE CIRILE DE CIRILE

Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito della disciplina del sovraindebitamento, depositava un'istanza di ammissione al concordato minore volto alla prosecuzione dell'attività professionale di geometra da lui svolta, corredato dalla Relazione del Gestore della Crisi e da tutta la documentazione di cui all'art. 75 CCII, chiedendo che il giudice, verificata la fattibilità dello stesso, disponesse prima l'ammissione alla procedura e poi l'omologa.

Il Tribunale di Torre Annunziata, dopo aver dichiarato l'ammissione alla procedura per la riscontrata completezza della documentazione necessaria e aver dato le disposizioni per il voto dei creditori, con sentenza n. 15/2024 del 26.2.2024, omologava il concordato minore presentato dal e dettava tutte le misure conseguenziali, sia quelle di carattere interinale che quelle volte alla successiva esecuzione del concordato. Rilevava il Tribunale che sussisteva il requisito soggettivo della procedura azionata atteso che l'istante, sebbene titolare di una partecipazione sociale minoritaria (socio al 14% della Ars &DS Servizi Tecnici s.r.l.), non poteva qualificarsi imprenditore commerciale, né consumatore. Rilevava, altresì, la sussistenza dei requisiti oggettivi, evidenziando che: l'istante aveva un'esposizione debitoria di € 577.444,90, per debiti con la Sestante Finance (pari ad € 15.449,48, garantiti da ipoteca di primo grado per mutuo fondiario), con la Purple s.r.l. (pari ad € 268.106,83, garantiti da ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà adibito ad abitazione familiare, per la quale era in corso una procedura esecutiva) e con l'Agenzia delle Entrate e ADER per la restante parte; il valore dell'unico immobile, stimato nella procedura esecutiva, è pari ad € 117.000,00, con base d'asta già fissata nella procedura esecutiva individuale in € 86.250,00; il piano prevede il soddisfacimento dei creditori nella misura del 100% per i crediti in prededuzione e per quello munito di ipoteca volontaria (Sestante Finance), del 30% per il creditore munito di ipoteca giudiziale (Purple), 6,65% per il credito munito di privilegio generale sui mobili (parte del credito di Agenzia delle Entrate) e del 2% per il credito munito di ipoteca giudiziale retrocesso a chirografo e per gli altri crediti chirografari, da soddisfarsi in parte mediante l'apporto di € 40.000,00 di finanza esterna (prestito dalla suocera) e, in parte, con i redditi da lavoro dell'istante (€ 1.300,00 al mese per 6 anni, per complessivi € 93.600,00); nel termine concesso per l'esercizio del voto, la Purple non aveva fatto pervenire il proprio dissenso, con conseguente formarsi del silenzio assenso e Agenzia delle Entrate e ADER comunicavano il proprio dissenso (peraltro immotivato); sebbene il Piano non fosse stato approvato dai creditori, non avendo riportato nel voto la doppia maggioranza per crediti e per teste (necessaria perché il creditore favorevole Purple era titolare della maggioranza dei crediti), comunque, ai sensi dell'art. 80, terzo comma, CCII, il concordato andava omologato, risultando per i creditori dissenzienti più vantaggioso





dell'alternativa liquidatoria, atteso che l'unico bene immoraperi dell'alternativa liquidatoria, atteso che l'unico bene immoraperi dell'alternativa liquidatoria, atteso che l'unico bene immorape dell'alternativa liquidatoria dell'alter sufficiente a soddisfare neppure il credito garantito da ipoteca giudiziale.

ILCASO.it

Avverso detta decisione ha proposto reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 la Purple SPV s.r.l. (d'ora innanzi "Purple") con ricorso tempestivamente depositato il 28.3.2024, chiedendo di revocare, e/o annullare e/o dichiarare nulla la sentenza di omologa n. 15/2024 emessa dal" tribunale di Torre Annunziata il 26.2.2024", in quanto il Tribunale aveva omologato il concordato minore nonostante la mancata approvazione, manifestata anche da essa creditrice all'udienza del 30.1.2024, e la sua non fattibilità per la esigua percentuale di soddisfazione del credito.

Con comparsa depositata in data 2.5.2024 chiedeva il rigetto del reclamo e la condanna della reclamante al risarcimento ex art. 96 c.p.c., adducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse ad agire della Purple, stante il voto favorevole espresso e la tardività del diniego formulato all'udienza di omologa, peraltro senza una procura speciale; e, nel merito, la correttezza della valutazione compiuta dal primo giudice e la convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria, come già accertato nella relazione dell'OCC.

All'udienza del 29.5.2024, tenutasi mediante il deposito di note di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.

Va, preliminarmente, rilevata l'ammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 CCII.

L'art. 80, primo comma, del nuovo codice della crisi dispone che "Il giudice, verificati l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano...omologa il concordato minore con sentenza...", senza prevedere per tale pronuncia il mezzo di impugnazione esperibile.

Ritiene il collegio che, nonostante l'omessa previsione di un rimedio espresso, avverso la sentenza che omologa il concordato minore vada applicato estensivamente l'art. 51 CCII, stante l'identità di ratio con le previsioni contenute sia nella norma anzidetta che in altre disposizioni del codice: il reclamo ai sensi dell'art. 51, infatti, risulta essere il rimedio previsto dal codice per tutte le ipotesi di impugnazione delle decisioni di apertura delle procedure concorsuali in primo grado, vuoi in virtù del richiamo espresso in essa contenuto ad alcune procedure (in particolare all'impugnazione della sentenza che omologa il concordato preventivo), vuoi in virtù del richiamo che ne viene fatto in altre procedure non direttamente contemplate dalla norma (ad esempio nell'art. 70 comma 8 CCII a proposito dell'impugnazione della sentenza che omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore).

In tal senso, peraltro, inducono anche il rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 74 CCII, seppure effettuato con riferimento alle sole regole procedurali disciplinanti lo svolgimento della procedura concordataria e nell'art. 82, quinto comma, CCII per l'impugnazione della sentenza che revoca l'omologazione del concordato minore, espressamente dichiarata reclamabile ai sensi dell'art. 51.



Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707632a7795353 - Firmato Da: SALVATORE FEDERICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 141530/410a7ee75



Il reclamo è innanzi tutto inammissibile.

L'art. 78, secondo comma, CCII, prevede che il giudice, valutata l'ammissibilità della proposta ai sensi del precedente art. 77, dichiara aperta la procedura e, tra l'altro, sulla base di quanto indicato alla lett. c), assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni - da ritenersi decorrenti dalla data di comunicazione del decreto ai creditori da parte dell'OCC, anche in virtù del terzo comma della norma che affida all'OCC "l'esecuzione del decreto" - per far pervenire all'OCC, la propria manifestazione di voto sulla proposta (adesione, mancata adesione o eventuali contestazioni) a mezzo PEC. A completamento di questa disposizione il quarto comma del medesimo art. 78 ribadisce che i creditori devono comunicare la manifestazione di voto sulla proposta a mezzo PEC, nonché indicare contestualmente l'indirizzo di posta certificata, che potrebbe anche essere differente da quello utilizzato la prima volta, al quale intendono ricevere le comunicazioni.

Il codice, poi, con una norma dettata per il solo concordato minore, stante la presumibile minore entità dei crediti coinvolti da cui dovrebbe conseguire una minore complessità della procedura, e volta a favorire il raggiungimento delle maggioranze nell'ottica di dare impulso alle procedure non liquidatorie, delinea un meccanismo di silenzio assenso, disponendo espressamente che "in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa" (art. 79, terzo comma).

Dal sistema così delineato deve ritenersi che chi abbia deciso di non comunicare la propria volontà all'OCC, manifestandogli espressamente il proprio voto, e abbia fatto formare con il decorso del termine concesso il meccanismo del silenzio assenso, non può, poi, formulare contestazioni sulla convenienza del piano; diversamente, colui che abbia manifestato il proprio dissenso alla proposta ha la possibilità di far valere nel dissenso le sue contestazioni ovvero di formularle dopo l'eventuale omologa del piano attraverso l'impugnazione della sentenza.

Ed infatti, ritiene il Collegio che consentire anche a chi sia rimasto inerte - ossia a colui che abbia sostanzialmente acconsentito all'approvazione del piano, nella consapevolezza dell'effetto positivo legislativamente collegato alla sua mancata esternazione di volontà - di impugnare la





Sentenza n. 2797/2024 pubbl. il 21/06/2024

sentenza di omologa per farne valere la personale non convenienza realizzerebbe un'i inceptazi da 73/2024 contrastante con la *ratio* della norma, incentrata proprio inceptati. per la 2024 da 24 ed al val 106/2024 formazione delle maggioranze, sì da anticipare alla fase antecedente all'omologa (in cui è ancora possibile apportare modifiche al piano originariamente presentato) le valutazioni attinenti alla sua convenienza per i creditori.

Va, altresì, precisato che, una volta formatasi l'accettazione della proposta concordataria, sia esplicitamente che implicitamente con il meccanismo del silenzio assenso, non è più possibile revocare il consenso prestato, salvo che non intervengano mutamenti delle condizioni del piano già accettato.

Già prima della riforma, infatti, la giurisprudenza di legittimità, in tema di voto espresso nel concordato preventivo, affermava che "In tema di concordato preventivo, nel regime vigente a seguito della modifica della novella apportata con d.l. n. 83 del 2015, conv. con l. n. 132 del 2015, in vigore dal 21 agosto 2015, la revoca del voto espresso dal creditore soggiace agli stringenti limiti di cui all'art. 178, comma 4, l.fall., che permette al solo creditore che non abbia espresso il proprio assenso o diniego in adunanza, di far pervenire un suffragio postumo nei venti giorni dalla chiusura del verbale di quest'ultima, così implicitamente escludendo la possibilità di modificare il voto già espresso in detta sede, e all'art. 179, comma 2 l.fall., che tale possibilità di modifica circoscrive al caso di mutamento delle condizioni di fattibilità del piano" (cfr. Cass., 20892/2019).

Tale soluzione deve ritenersi, a maggior ragione, valida nella procedura di concordato minore introdotta dopo il codice della crisi, in cui, oltre ad un procedimento temporalmente circoscritto per l'espressione del voto ai fini dell'approvazione del piano, il legislatore ha introdotto il meccanismo del silenzio assenso, che, come già evidenziato sopra, risponde proprio alla finalità di cristallizzare le posizioni dei creditori alla scadenza del termine concesso.

Nel caso di specie, risulta dai documenti depositati dal reclamato (cfr. doc. 8) che l'OCC ha comunicato al difensore della Purple il decreto del giudice in cui veniva assegnato il termine per l'espressione del voto sul piano, contenente anche l'espressa avvertenza che, in caso di mancata manifestazione del voto, questo doveva essere considerato positivo.

La Purple nel termine di 30 giorni dalla suddetta PEC non ha fatto pervenire nessuna manifestazione espressa di voto, con conseguente automatico formarsi del suo assenso alla proposta.

La mancata accettazione, formulata per la prima volta all'udienza del 30.1.2024, fissata per l'omologa del piano, quindi, non costituisce altro che una revoca (inammissibile in mancanza di modifica delle condizioni del piano) dell'accettazione, già tacitamente manifestata, della proposta.

Correttamente, quindi, il Tribunale, in presenza di un voto favorevole, tacitamente espresso dalla Purple, ha applicato il cd. *cram down* ai soli crediti erariali di Agenzia delle Entrate e di





Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795363 - Firmato Da: SALVATORE FEDERICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75

Agenzia delle Entrate Riscossione, ossia agli unici credine plerty van a 2 presso partere e di a di approvazione del piano e all'omologa del concordato minore in esame.

Osserva il collegio che per le stesse ragioni deve ritenersi inammissibile anche il secondo motivo di reclamo, in quanto con esso la reclamante, pur avendo fatto valere la manifesta irrisorietà della percentuale riconosciuta nel piano al proprio credito assistito da privilegio sotto forma di vizio attinente alla fattibilità del concordato, di fatto ha prospettato una doglianza che investe la valutazione della convenienza dello stesso e, quindi, un vizio non azionabile da colui che ha prestato adesione alla proposta in sede di voto.

Al giudice, infatti, in sede di omologa del piano di concordato minore, è rimessa la sola valutazione dell'ammissibilità giuridica del piano - ossia della presenza dei documenti di cui agli artt. 75 e 76, della sussistenza dei requisiti dimensionali ai sensi dell'art. 2, della precedente esdebitazione nei cinque anni antecedenti la procedura in corso ovvero della fruizione dell'esdebitazione in altre due volte ovvero ancora dell'adozione di atti in frode dei creditori (art. 77 CCII) - e della fattibilità economica, intesa quest'ultima come realizzabilità in fase esecutiva delle previsioni del piano e come indagine volta a verificare che l'accordo non vanifichi del tutto le ragioni creditorie, nel senso di prevedere un soddisfacimento in misura irrisoria e/o in tempi di realizzazione irragionevoli. Dalla valutazione del giudice esulano, invece, gli aspetti attinenti alla convenienza economica del piano per i singoli creditori, rimessi all'esclusiva valutazione di questi ultimi e demandati al giudice al solo fine di cui all'art. 80, terzo comma, CCII, ossia al fine di ritenere approvato il piano, quando pur a fronte del voto contrario di un creditore, la proposta concordataria si presenti per questi più vantaggiosa dell'alternativa liquidatoria.

Poste, tali assorbenti considerazioni, osserva il Collegio che, comunque, il reclamo sarebbe infondato.

Preme, innanzitutto, evidenziare che la proposta del piano che prevede per la Purple un soddisfacimento del credito privilegiato al 30%, in aggiunta al pagamento del 2% del credito declassato a chirografo, non può ritenersi irrisoria tanto da mortificare le ragioni creditorie e ciò anche per le ragioni di seguito indicate; parimenti, la durata del piano prevista in sei anni (a fronte dei tempi incerti di una liquidazione concorsuale dell'unico immobile di proprietà, unico parametro di riferimento ai sensi dell'art. 80 terzo comma) non appare irragionevole; né ancora il piano si presenta infattibile, tenuto conto dell'apporto di finanza esterna e dei redditi derivanti dall'attività professionale dell'istante, in evidente crescita negli ultimi anni (cfr. sul punto le rilevazioni compiute dall'OCC).

In ogni caso, dall'esame degli atti di causa emerge che per la Purple l'alternativa liquidatoria si presenta, comunque, meno vantaggiosa della proposta contenuta nel concordato omologato.

L'unico immobile di proprietà del debitore, infatti, è stato valutato dall'OCC in € 117.000,00, con le ulteriori precisazioni che "1. aderendo alla proposta i creditori muniti di privilegio speciale





Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707632a7795353 - Firmato Da: SALVATORE FEDERICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 141530/410a7ee75

non sconterebbe il rischio di un considerevole abbattimente i nulcula 29 2/2024 de 10/2016/2016/2016 accadere, come sovente avviene, nelle procedure di vendita coatta prima dell'aggiudicazione dello stesso immobile; infatti la vendita in liquidazione soffre di rilevanti decurtazioni del prezzo base da un'asta all'altra, pari al 25% compresa la prima asta per la quale il bene posto in vendita al prezzo base di stima viene indicato anche al prezzo minimo, inferiore del 25% rispetto al prezzo base ai sensi dell'art. 571 c. 2 cpc, per cui anche nel primo esperimento di vendita successivo, qualora il precedente dovesse andare deserto. Tale circostanza determina un abbattimento del prezzo di vendita di liquidazione dell'immobile di ben un quarto ad ogni asta di vendita (nel nostro caso il valore dell'immobile scenderebbe a 86.250,00 come indicato nell'avviso di vendita già pubblicato). A tutto ciò bisogna aggiungere necessariamente le spese che comunque una vendita giudiziale comporterebbe (perito, delegato alla vendita ed altre spese prededucibile), che andrebbero ad assottigliare ancora di più il residuo distribuibile ai creditori; 2. i tempi nel caso di accordo sarebbero certi e non legati all'incertezza dei tempi di aggiudicazione di una vendita; 3. L'immobile inoltre non è libero, ma occupato dal debitore-istante, elemento di non poco rilievo ai fini della valutazione dell'immobile...; 4. i creditori nell'ipotesi liquidativa non beneficerebbero dell'apporto esterno che sarebbe prontamente a disposizione e permetterebbe di soddisfare il 27% dell'importo determinato dal piano dei crediti muniti di pegno ed ipoteca...".

Considerato, quindi, il valore di presumibile realizzo indicato sia dall'OCC che dal perito nella procedura esecutiva individuale in corso (pari ad € 86.250,00, quale prezzo anche già posto a base d'asta nella procedura esecutiva individuale) e che nell'ipotesi liquidatoria da tale valore andrebbero detratti comunque, prima della soddisfazione del reclamante, il credito della Sestante Finance, creditore munito di ipoteca di primo grado iscritta per la concessione del mutuo in data 3.3.2005 (pari ad € 15.449,48, oltre interessi), nonché le spese di procedura e di vendita, l'importo offerto alla reclamante con il piano in esame (pari ad € 82.208,75, considerato sia il credito in privilegio che quello degradato a chirografo) è certamente non inferiore a quanto essa ricaverebbe dall'alternativa liquidatoria.

E ciò senza considerare che, comunque, la reclamante, seppure per il minor credito concordatario, continua ad essere garantita dall'ipoteca giudiziale sull'immobile.

Tutte le circostanze evidenziate inducono, pertanto, la Corte a dichiarare inammissibile il reclamo con conseguente conferma della sentenza impugnata n. 15/2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 26.2.2024.

La novità delle questioni trattate induce, infine, ad escludere che la reclamante abbia agito con dolo o colpa grave, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dal reclamato.

Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano in favore di nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori tra i minimi e





Sentenza n. 2797/2024 pubbl. il 21/06/2024

i medi delle tabelle di riferimento allegate al DM 147/2022, sulla base dei parametr Rissati.ptr473/2024 cause di valore indeterminato (cfr. Cass. S.U. 16300/2087epast.10273292/2024 1des/2013/06/2024 da ritenersi applicabile come criterio anche all'ipotesi in esame, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore dei procuratori costituiti per il reclamato, avv.ti Amedeo Iovane e Dario Maria Caputo, dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta il reclamo, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 15/2024, resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 26.3.2024;
- b) condanna la reclamante, Purple SPV s.r.l., al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella somma di € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore dei procuratori costituiti per il reclamato, avv.ti Amedeo Iovane e Dario Maria Caputo per averne fatto anticipo;
- c) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.

Così deciso in Napoli il 19.6.2024

Il giudice estensore

dott.ssa Federica Salvatore

Il Presidente

dott. Fulvio Dacomo

